

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 93/09/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20.11.2009 la Energetyca s.r.l. costituiva la società Italian Yellow Energy Park srl, società Unipersonale, con sede in Seriate ed avente ad oggetto produzione di energia elettrica. Il capitale sociale della suddetta, pari ad € 10.000,00, è stato interamente sottoscritto dalla Energetica srl, la quale ha conferito il ramo d'azienda denominato Solar Energy Brindisi.

Il 26.11.2009 l'Energetica Srl ha ceduto il 100% o del capitale sociale della Italian Yellow Energy Park srl società unipersonale alla soc. Solarmarkt AG con sede in Friburgo (Germania), per il prezzo di € 223.816,81.

L'atto è stato sottoposto ad imposta di registro in misura fissa di € 168,00, ex DPR 131/86. L'Ufficio ha ritenuto che il contratto 26.11.2009, avente per oggetto la cessione della partecipazione totalitaria della Italian Yellow, fosse qualificabile come contratto di cessione d'azienda, liquidando l'imposta di registro proporzionale applicando l'aliquota del 3% al valore dell'azienda ceduta (€ 223.816,81), chiedendo pagamento per € 6.714,50.

L'Ufficio sostiene che la costituzione della società mediante conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione dell'intera quota sociale rappresentino passaggi essenziali di un disegno elusivo finalizzato in capo alla Solarmarkt usufruendo del regime fiscale più favorevole previsto per la cessione delle quote sociali in luogo del trattamento fiscale applicabile al trasferimento d'azienda.

La Energetyca srl e la Solarmarkt AG propongono rituali ricorsi affermando la nullità degli avvisi di liquidazione, emessi in violazione dell'art. 12 l. 27.7.2000, dell'art. 37 bis DPR 600/73 e ,nel merito, la regolarità dei negozi giuridici, sorretti da valide ragioni economiche e non volti ad aggirare divieti normativi con lo scopo di un mero risparmio fiscale.

L'Ufficio si costituisce confermando la legittimità della pretesa erariale eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione del sottoscrittore della procura alle liti in calce al ricorso della soc. Solarmarkt AG..

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla soc. Solarmarkt AG..

Come documentalmente provato dall'Ufficio, risulta essere, sin dal 24.4. 2009, rappresentante legale della citata società il sig. Rudiger Berlin, mentre la procura alle liti è sottoscritta da Gunter Elbrecht, qualificatosi legale rappresentante.

Nelle memorie vi è mera affermazione, senza nessun ulteriore riscontro oggettivo, che quest'ultimo sarebbe CEO, termine usato dalla società in luogo di "amministratore delegato", come risulterebbe dai dati in possesso della Camera di Commercio tedesca competente per territorio.

Ne deriva che la procura alle liti riportata in calce al ricorso della Solarmarkt è stata rilasciata da soggetto privo di poteri , non legittimato a sottoscriverla e inidoneo ad attribuire lo ius postulandi.

Assodata la regolarità del ricorso proposto dalla Energetyca srl, la Commissione rileva che le garanzie procedurali previste dall'art. 37 bis del DPR N. 600/73 si applicano

anche agli accertamenti relativi all'imposta di registro (art. 20 DPR 131/86), in quanto trattasi sempre di accertamenti antielusivi.

L'art. 53 bis DPR 131/86 rinvia, per la fase accertatrice, al DPR 600/73 e le garanzie dell'art. 37 bis si applicano ad ogni tipologia di accertamento antielusivo, ivi compreso il cd. "abuso del diritto".

Una diversa conclusione comporterebbe chiara violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie ugualmente elusive.

L'atto deve essere annullato perché non preceduto dalla richiesta di chiarimenti inviata al contribuente, nella quale devono essere rappresentati i motivi per i quali si disconoscono i vantaggi tributari conseguiti con gli atti contestati.

L'art. 37 bis è applicabile per il chiaro tenore letterale della norma di rinvio (art. 53 bis) , sia perché l'avviso di liquidazione ex art. 20 è del tutto analogo all'avviso di accertamento delle imposte dirette, sia perché le garanzie introdotte dall'art. 37 bis si devono applicare ad ogni caso di elusione fiscale.

Mentre l'art. 12 del c.d. "Statuto del Contribuente" riguarda genericamente diritti a garanzia di soggetto sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 37 mira a consentire al contribuente di evidenziare la sussistenza di valide ragioni economiche a sostegno di operazione che potrebbe essere considerata elusiva.

L'obbligo della preventiva richiesta di chiarimenti, con indicazione dei motivi per i quali l'atto si reputa inopponibile all'amministrazione finanziaria, è espressamente sanzionato dalla nullità dell'avviso di accertamento successivo.

Le considerazioni suesposte, che portano ad accoglimento del ricorso proposto dalla Energetyca, sono state recepite anche dalla sentenza n. 54 del 21.2.2011, XLII Comm. Trib. Prov. Milano, richiamata nella sent. 2/28/12, datata 16.1.2012, della CTR Lombardia.

Si dichiara quindi la nullità dell'avviso di liquidazione per violazione della garanzia procedimentale dell'art. 37 bis, co.4 DPR 600/73.

La Commissione, visto l'oggetto della controversia e valutata l'attività svolta dai contendenti, reputa equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Solarmarkt AG, accogliendo il ricorso proposto dalla Energetyca srl.

Spese compensate.